

PROGETTO ATTIVITA' SINDACALI E ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

Attività sindacali

Principi

Art. 1

Principio istitutivo della funzione sindacale. La funzione sindacale si pone nello Stato come una delle principali componenti della garanzia della gestione democratica delle attività pubbliche e private e come l'organo propulsore della concreta solidarietà politica, economica e sociale.

Il sindacato assume quindi la funzione fondamentale di collegamento e di unione di tutti gli organi promotori dello sviluppo e dell'organizzazione sociale.

Esso si pone come lo strumento di realizzazione del principio guida dell'ordinamento costituzionale, costituito dalla solidarietà politica, economica e sociale, intese come attività di aiuto concreto alle persone o agli organi pubblici e privati che abbisognino dell'aiuto sociale.

Compiti del sindacato.

Art. 2

La tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e proprietari di impresa. Gli organismi sindacali hanno la particolare funzione di tutelare i lavoratori dipendenti o proprietari delle imprese, nei loro interessi di prestazione delle attività lavorative, secondo compensi che siano in linea con gli accordi sindacali di categoria e secondo modalità di lavoro, che siano state prestabilite in funzione degli obiettivi di sviluppo produttivo e sociale.

Art. 3

La partecipazione alla formazione della politica economica e alla pianificazione. La funzione sindacale partecipa alla formazione della politica economica, in relazione alla determinazione della produttività del lavoro, nei livelli più elevati e necessari per lo sviluppo della produzione nazionale.

A tal proposito il sindacato attraverso suoi rappresen-

tanti presso gli organi della politica economica provinciale, regionale e nazionale, propone i piani della produttività del lavoro, secondo le previsioni programmatiche dell'incremento della stessa, in base alle previsioni dell'aumento dei ritmi produttivi, dovuti a fattori umani e tecnologici.

Art. 4

La preparazione delle proposte di legge di iniziativa popolare. Il sindacato ed altri organi statali stimolano e agevolano con strutture e mezzi messi a disposizione del cittadino, le proposte di legge di iniziativa popolare, per la soluzione di problematiche sociali, economiche, produttive e di altro genere, che la coscienza popolare sente di dover risolvere con urgente e particolare attenzione.

Art. 5

La partecipazione alla gestione delle attività sociali. Quando saranno costituiti gli assessorati provinciali e regionali alle attività sociali e la Direzione generale attività sociali del Ministero dell'interno, il sindacato parteciperà alla gestione di tali organismi per la produzione di attività sociali in favore di indigenti e di organismi pubblici e privati, di carattere produttivo od organizzativo delle funzioni statali.

Art. 6

La partecipazione alla direzione delle cooperative di consumo. Organi sindacali fanno parte della direzione delle cooperative di consumo, se ciò è voluto dai soci, al fine di agevolare l'acquisizione di particolari beni economici, ~~taxsui propriatà~~ il cui acquisto sia più oneroso se utilizzati gli strumenti normali del mercato.

Devè trattarsi di beni che agevolano e favoriscono la formazione del benessere del cittadino e residente nello Stato e la sua aggregazione sociale nell'ambito della comunità ove si trova.

Art. 7

Privatizzazione della struttura sindacale. Per esprimere con efficacia le sue elevate funzioni, l'organismo sindacale va privatizzato.

I soggetti che appartengono ad esso e che non siano stati eletti, debbono essere dipendenti o soci di imprese private che sono state incaricate con contratto a termine, di gestire certi servizi all'interno dell'organizzazione sindacale.

Gli altri rappresentanti appartenenti alla struttura sindacale, in qualità di impiegati dei vari livelli funzionali, permarranno nelle loro funzioni sindacali, solo se il rendimento accertato da una commissione di vigilanza, è sufficientemente elevato.

In caso contrario verranno destinati al settore privato di produzione di beni e servizi.

Art. 8

Requisiti dei rappresentanti sindacali. I requisiti professionali dei rappresentanti sindacali, devono essere particolarmente elevati viste le funzioni che verranno a svolgere.

In particolare dovrà trattarsi di personale laureato o diplomato (per le strutture di base in quest'ultimo caso), che abbia esperienze di lavoro prolungate nel tempo nelle varie attività produttive di beni e servizi.

Art. 9

Registrazione degli organi sindacali. Il sindacato dovrà essere registrato per poter espletare le sue funzioni.

Non potranno essere stipulati contratti di lavoro senza tale registrazione e senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli seguenti.

La registrazione dei sindacati può avvenire o come sindacati confederati o come singoli sindacati. In quest'ultimo caso essa può avvenire solo se il sindacato singolo rappresenti il 5 per cento almeno dei lavoratori che risiedono in una certa circoscrizione territoriale di settore di decentramento provinciale, provinciale, regionale o interregionale.

Art. 10

Il progetto attività sindacali e il progetto proprietà delle imprese e privatizzazione della pubblica amministrazione. Il progetto attività sindacali potrà produrre effetti positivi più elevati nell'ambito statale, con l'attuazione del progetto proprietà delle imprese e privatizzazione della pubblica amministrazione.

Ciò deriva dal fatto che la proprietà delle imprese fa coincidere l'interesse dell'organizzazione dell'azienda, in funzione della produttività del lavoro e del suo incremento, che sono competenza specifica degli organi sindacali.

La privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) comporta la possibilità di accelerare i ritmi produttivi della P.A. e di adeguarli a quelli del settore privato di produzione, giungendo a determinare un sistema produttivo pubblico efficiente come quello privato.

Ciò al fine di ottenere organi statali pubblici e privati che hanno lo stesso livello di funzionalità e produttività. L'efficienza pubblica come quella privata se la prima raggiungerà i livelli del settore privato, consentirà l'erogazione di premi di produzione a fine esercizio.

La conseguenza ultima della privatizzazione della pubblica amministrazione che si avrà con l'operatività dello Stato cooperativo regionale, è data dalla trasformazione in imprese degli organi pubblici, che vedranno ripartiti gli utili a fine esercizio.

Questa trasformazione quindi verrà effettuata con l'operatività dello Stato decentrato nazionale anche denominato Stato cooperativo regionale.

Art. 11

Riserva di seggi in Parlamento ai rappresentanti sindacali nazionali o regionali. Una parte dei seggi in Parlamento e nei Consigli regionali è riservata a rappresentanti sindacali regionali o nazionali.

Tale riserva è giustificata dal fatto che il sindacato ha la funzione di collegamento e di sollecitazione della formazione di una effettiva organizzazione sociale sia nelle funzioni regionali che degli organi di coordinamento nazionale.

Per questo il sindacato venendo a far parte degli organi deliberativi regionali e nazionali, costituisce il collegamento interno di tutte le componenti statali, favorendo così l'interdipendente funzione degli organi medesimi nell'approvazione e realizzazione completa degli obiettivi di produttività del lavoro, nello ambito del principio di solidarietà politica, economica e sociale.

In questo modo il sindacato diviene l'elemento che collega tutte le componenti statali pubbliche e private, favorendo la formazione di una coesione ed aggregazione funzionale ed organica sempre più elevate.

Art. 12

Struttura sindacale. La struttura dell'organizzazione sindacale è struttura di base, di settore di decentramento provinciale, provinciale, regionale e nazionale organizzata per settori di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Art. 10 bis

Istituzione del comparto del lavoro e delle imprese e dei dipartimenti provinciali e regionali. Le attività sindacali vengono collegate all'organizzazione del lavoro e alle attività di impresa, attraverso la costituzione del comparto del lavoro e delle imprese del Ministero del lavoro, di cui agli articoli 237 e seguenti.

Tale comparto ha la funzione di coordinare e collegare la organizzazione dello sviluppo del lavoro e della sua produttività, con la difesa delle attività lavorative e con gli obiettivi delle attività produttive posti dalle imprese nazionali, regionali e provinciali.

Art. 10 ter

Istituzione dei dipartimenti provinciali e regionali del lavoro e delle imprese provinciali e regionali. Sono organi del Ministero del lavoro i dipartimenti provinciali e regionali del lavoro e delle imprese.

Essi hanno compiti analoghi al comparto nazionale, ma relativi alle attività produttive e di organizzazione del lavoro provinciali e regionali.

Questi dipartimenti diverranno assessorati alle attività economiche provinciali e regionali, entro 3 anni dall'approvazione della presente legge e con la realizzazione cioè del funzionamento dello Stato cooperativo regionale.

STRUTTURA SINDACALE PROVINCIALE

Art. 13

Struttura sindacale provinciale. La struttura sindacale provinciale è costituita da:

- struttura di base del comune non centro di settore di decentramento provinciale;
- struttura di base del comune centro del settore di ~~coordinamento~~ decentramento provinciale;
- struttura del settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia;
- area di coordinamento dei settori di decentramento provinciale.

Art. 13 bis

Organizzazione degli uffici attività sindacali. Gli uffici attività sindacali provinciali sono organizzati in sezioni e sottosezioni.

Le sezioni sono 4: 1^ pianificazione dei servizi sindacali; 2^ controllo delle attività; 3^ rendicontazione; 4^ valutazione delle attività.

Le sottosezioni sono le seguenti:

- 1) - Sottosezione funzionamento degli uffici attività sindacali;
- 2) - Sottosezione progetti di legge di iniziativa popolare;
- 3) - Sottosezione organi rappresentativi di indirizzo delle attività di politica economica (P.E.);
- 4) - Sottosezione attività produttive per il collegamento con gli uffici del lavoro e per il controllo dei ritmi produttivi;
- 5) - Sottosezione attività produttive, e miglioramenti salariali;
- 6) - Sottosezione cooperative di consumo;
- 7) - Sottosezione attività sociali;
- 8) - Sottosezione collegamento con gli uffici sicurezza;
- 9) - Sottosezione collegamento con gli uffici giudiziari;
- 10) - Sottosezione elezione dei Consigli regionali e del ~~Parlamento~~ Parlamento.

Art. 13 ter

Competenze dell'organizzazione sindacale provinciale. Il sindacato provinciale tutela gli interessi dei soci e dipendenti di imprese provinciali, secondo la previsione del progetto proprietà delle imprese e del progetto occupazione.

Prima dell'attuazione di tali progetti, gli organi provinciali sindacali tutelano gli interessi di soci e dipendenti delle imprese

e la 4^a preposta alla valutazione delle attività sindacali.

Art. 17

Sottosezioni degli uffici attività sindacali non di coordinamento di settore di decentramento provinciale. Le sottosezioni presenti nei minori centri dei settori di decentramento provinciale sono le seguenti:

- 1) - Sottosezione funzionamento dell'ufficio attività sindacali;
- 2) - Sottosezione progetti di legge di iniziativa popolare;
- 4) - Sottosezione collegamento con gli uffici del lavoro, per il controllo dei ritmi produttivi;
- 5) - Sottosezione attività produttive e miglioramenti salariali;
- 6) - Sottosezione cooperative di consumo;
- 7) - Sottosezione 7^a attività sociali;
- 8) - Sottosezione collegamento con gli uffici sicurezza.

Art. 18

Requisiti dei rappresentanti sindacali, della struttura di base. I requisiti dei rappresentanti sindacali della struttura di base, vanno distinti per i rappresentanti che si trovano presso le singole aziende e i rappresentanti che operano nelle sezioni degli uffici di coordinamento di settore di decentramento provinciale.

I primi devono avere la maggiore età ed esperienza di lavoro almeno di durata superiore a tre anni presso le aziende del settore che è oggetto delle attività sindacali del rappresentante. Il titolo di studio richiesto è quello della scuola dell'obbligo.

I rappresentanti sindacali che svolgono la loro attività presso le sezioni o gli uffici attività sindacali del centro del settore di decentramento provinciale, devono avere esperienza di lavoro pari almeno a 3 anni, nel ramo di attività oggetto della tutela sindacale e titolo di studio di livello universitario, relativo al particolare settore di produzione interessato dall'attività sindacale.

Tale titolo di studio deve essere stato utilizzato per l'attività lavorativa espletata dal rappresentante nelle aziende del settore.

I rappresentanti sindacali delle sezioni e degli uffici dei settori di decentramento provinciali, devono aver compiuto i 30 anni di età.